

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1334 del 16/03/2018
Oggetto	Rilascio di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico ricomprese all'interno del perimetro dell'Azienda Faunistico Venatoria "Diana" nel Comune di Pennabilli (RN) su vari corsi d'acqua demaniali. Procedimento RN16T0021. Richiedente: Fattori Palmiero.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1395 del 16/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sedici MARZO 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: Rilascio di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico ricomprese all'interno del perimetro dell'Azienda Faunistico Venatoria "Diana" nel Comune di Pennabilli (RN) su vari corsi d'acqua demaniali.

Procedimento RN16T0021. Richiedente: Fattori Palmiero.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" in cui agli artt. 14 e 16 si stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (A.R.P.A.E.) e all'art. 19 si stabilisce che la stessa Regione esercita le funzioni afferenti al Nulla-Osta Idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di A.R.P.A.E. di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di A.R.P.A.E. n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE le seguenti disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con particolare riferimento al Capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";

- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia-Conca;
- il PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- l'art. 51 della la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- l'art. 8 della L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: n. 895 del 18.06.2007, n. 913 del 29.06.2009, n. 469 del 11.04.2011 e n. 1622 del 29.10.2015;

VISTA l'istanza, con i relativi allegati tecnici, registrata al prot. Arpae PGRN/2016/9265 del 07/12/2016 con la quale il Sig. Fattori Palmiero (C.F. FTTPMR56S22G433D), in qualità di titolare dell'Azienda Faunistico Venatoria "Diana", ha chiesto la concessione per l'occupazione non esclusiva di aree del demanio idrico nel Comune di Pennabilli (RN), per uso faunistico venatorio senza scopo di lucro, rientranti nella perimetrazione della medesima Azienda per una superficie complessiva di 207.447,00 m², identificate come segue:

a) l'intero sviluppo degli alvei dei seguenti corsi d'acqua:

- Fosso di Ca' Varotto;
- Fosso di Cà Morino;
- Fosso di Mordatoio;
- Fosso di Villa Santoni;

b) parte dello sviluppo dell'alveo dei seguenti corsi d'acqua:

- Fosso di Cà Bicci, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante la particella 341 del foglio 22;
- Fosso Petroso, nel tratto antistante le particelle 292 e 77 del foglio 42;
- Fosso di Val Lupo, nel tratto antistante la particelle 8, 21 e 59 del foglio 27;
- Fosso di Scarpaccione, nel tratto antistante la particelle 80, 81, 84 e 110 del foglio 27;
- Torrente Petroso, compreso tra il tratto antistante le particelle 158 e 159 del foglio 33 ed il tratto antistante le particelle 30, 32 e 40 del foglio 27;
- Torrente Messa, compreso tra il tratto antistante le particelle 420 e 424 del foglio 24 ed il ponte della S.P. 258 "Marecchia";

VISTA la determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna - Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini n. 20565 del 21/12/2016 con cui viene autorizzata l'istituzione dell'Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) "Diana" in Comune di Pennabilli ed individuato quale titolare dell'autorizzazione il Sig. Fattori Palmiero (C.F. FTTPMR56S22G433D) e dalla quale si evince che l'attività della A.F.V. è senza scopo di lucro;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 L.R. 7/2004 sul B.U.R. n. 17 del 25/01/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

- che la scrivente Struttura con nota prot. PGRN/2017/266 del 13/01/2017 ha richiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna il rilascio del nulla-osta idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015 n. 13;
- che, essendo l'area in oggetto parzialmente ricompresa all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area SIC-ZPS cod. IT4090005 Marecchia a Ponte Messa e SIC-ZPS cod. IT4090006 versanti occidentali del monte Carpegna, torrente Messa e Poggio del Miratoio), con nota di prot. PGRN/2017/2237 del 13/03/2017 ha chiesto al richiedente documentazione integrativa;
- che il richiedente ha trasmesso la documentazione richiesta con nota registrata al prot. PGRN/2017/2694 del 24/03/2017;
- che con nota prot. PGRN/2017/7593 del 09/08/2017 è stata chiesta all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna la pre-valutazione d'incidenza ai sensi dell'art 2, comma 2 della L.R. 7/2004 e della D.G.R. n. 1191/2007;
- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna con nota registrata al prot. PGRN/2017/7895 del 23/08/2017 ha manifestato alla Scrivente Struttura la necessità di ottenere dal richiedente la concessione ulteriore documentazione integrativa per lo svolgimento della pre-valutazione di incidenza;
- che la Scrivente Struttura con nota prot. PGRN/2017/8195 del 31/08/2017 ha provveduto a richiedere quanto sopra e che la documentazione è pervenuta con nota registrata al prot. PGRN/2017/8449 del 08/09/2017 ed è stata inoltrata all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna con nota prot. PGRN/2017/8797 del 19/09/2017;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna con determinazione dirigenziale n. 2244 del 24/07/2017, trasmessa con nota di prot. PC/2017/42111 del 28/09/2017 e registrata in pari data al prot. Arpae PGRN/2017/9189, ha rilasciato il nulla-osta idraulico richiesto, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite nell'allegato disciplinare;
- che l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna, con comunicazione registrata al prot. PGRN/2017/9284 del 02/10/2017, ha trasmesso l'esito della pre-valutazione d'incidenza, prescrivendo misure specifiche di conservazione riportate nell'allegato disciplinare;

VISTO che da verifiche d'ufficio è emerso che all'interno del perimetro dell'Azienda Faunistica Venatoria “Diana” è presente l'area demaniale concessa al Sig. Cedrini Luigi con atto della Regione Emilia Romagna n. 4183 del 31/03/2014 con scadenza fissata al 30/03/2020 (procedimento RN12T0038);

CONSIDERATO:

- che ai sensi della delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 895/2007 l'utilizzo ai fini venatori può coesistere con concessioni per ulteriori utilizzi dell'area demaniale, purché compatibili;
- che con nota prot. PGRN/2017/10161 del 27/10/2017 la scrivente Struttura ha comunicato con raccomandata A.R. al Sig. Cedrini Luigi, in qualità di controinteressato, l'avvio del procedimento di rilascio della concessione all'Azienda Faunistica Venatoria “Diana”;
- che, decorso il termine fissato di 15 giorni dal ricevimento della raccomandata A.R., non sono pervenute osservazioni da parte del Sig. Cedrini Luigi;
- che il canone dovuto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i., dell'art. 8 della L.R. 2/2015

e della D.G.R. n. 895/2007, in particolare alla lett. c), è definito, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 125,00 (euro centoventicinque/00) per anno solare;

- che il canone di concessione relativo all'anno 2018, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è definito in €. 125,00 (centoventicinque/00);
- che il deposito cauzionale è stato definito ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 2/2015 in €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00);
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale, anche sulla base delle disposizioni contenute nel Nulla-Osta Idraulico;
- che con nota prot. PGRN/2017/11579 del 13/12/2017 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute con nota assunta al prot. PGRN/2018/2316 del 12/03/2018;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 sul C.C.P. 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 06/12/2016 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 125,00 (centoventicinque/00) sul C.C.P. 001018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 23/02/2018, quale canone relativo all'anno 2018;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 250,00 sul C.C.P. 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 23/02/2018, a titolo di deposito cauzionale;

DATO ATTO, altresì, che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, di poter accogliere la richiesta di concessione demaniale, per una durata non superiore ad anni sei, secondo le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare come integrato da quelle contenute nel nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare al Sig. Fattori Palmiero (C.F. FTTPMR56S22G433D), in qualità di titolare dell'Azienda Faunistico Venatoria "Diana", la concessione per l'occupazione non esclusiva di aree del demanio idrico nel Comune di Pennabilli (RN), per uso faunistico venatorio senza scopo di lucro, rientranti nella perimetrazione della medesima Azienda per una superficie complessiva di 207.447,00 m², identificate come segue:
 - a) l'intero sviluppo degli alvei dei seguenti corsi d'acqua:

- Fosso di Ca' Varotto;
- Fosso di Cà Morino;
- Fosso di Mordatoio;
- Fosso di Villa Santoni;

b) parte dello sviluppo dell'alveo dei seguenti corsi d'acqua:

- Fosso di Cà Bicci, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante la particella 341 del foglio 22;
- Fosso Petroso, nel tratto antistante le particelle 292 e 77 del foglio 42;
- Fosso di Val Lupo, nel tratto antistante la particelle 8, 21 e 59 del foglio 27;
- Fosso di Scarpaccione, nel tratto antistante la particelle 80, 81, 84 e 110 del foglio 27;
- Torrente Petroso, compreso tra il tratto antistante le particelle 158 e 159 del foglio 33 ed il tratto antistante le particelle 30, 32 e 40 del foglio 27;
- Torrente Messa, compreso tra il tratto antistante le particelle 420 e 424 del foglio 24 ed il ponte della S.P. 258 "Marecchia";

secondo quanto riportato nell'elaborato grafico "Planimetria generale aree di demanio idrico DIANA" datato dicembre 2016, allegato quale parte integrante del presente atto;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2023;
5. di stabilire il canone annuo in €. 125,00 (euro centoventicinque/00). Il canone si riferisce all'anno solare e deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di fissare, secondo quanto indicato in premessa, il canone relativo all'anno 2018 in €. 125,00 (euro centoventicinque/00), dando atto del fatto che il canone è stato versato in data 23/02/2018;
8. di stabilire il deposito cauzionale in €. 250,00 (euro duecentocinquanta/00), dando atto che è stato versato in data 23/02/2018;
9. di stabilire che il Concessionario, nell'esercizio della concessione, non dovrà in alcun modo interferire né arrecare pregiudizio all'uso dell'area del demanio idrico concessa al Sig. Cedrini Luigi con atto della Regione Emilia Romagna n. 4183 del 31/03/2014 (procedimento RN12T0038);
10. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
11. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di

Arpae;

12. di notificare al Concessionario copia conforme del presente provvedimento;
13. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133, comma 1 lett. b) e all'Autorità Giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione delle somme dovute per l'utilizzo del bene pubblico;
14. di pubblicare, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Dott. Stefano Renato de Donato
(documento firmato digitalmente)



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini (C.F. 04290860370) a favore del Sig. Fattori Palmiero (C.F. FTTPMR56S22G433D) , in qualità di titolare dell'Azienda Faunistico Venatoria “Diana” in seguito indicato come “Concessionario”.

Procedimento RN16T0021.

Articolo 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente atto ha per oggetto la concessione per l'occupazione non esclusiva di aree del demanio idrico nel Comune di Pennabilli (RN), per uso faunistico venatorio senza scopo di lucro, rientranti nella perimetrazione della Azienda Faunistico Venatoria “Diana” per una superficie complessiva di 207.447,00 m², identificate come segue:

- a) l'intero sviluppo degli alvei dei seguenti corsi d'acqua:
- Fosso di Ca' Varotto;
 - Fosso di Cà Morino;
 - Fosso di Mordatoio;
 - Fosso di Villa Santoni;
- b) parte dello sviluppo dell'alveo dei seguenti corsi d'acqua:
- Fosso di Cà Bicci, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante la particella 341 del foglio 22;
 - Fosso Petroso, nel tratto antistante le particelle 292 e 77 del foglio 42;
 - Fosso di Val Lupo, nel tratto antistante la particelle 8, 21 e 59 del foglio 27;
 - Fosso di Scarpaccione, nel tratto antistante la particelle 80, 81, 84 e 110 del foglio 27;
 - Torrente Petroso, compreso tra il tratto antistante le particelle 158 e 159 del foglio 33 ed il tratto antistante le particelle 30, 32 e 40 del foglio 27;
 - Torrente Messa, compreso tra il tratto antistante le particelle 420 e 424 del foglio 24 ed il ponte della S.P. 258 “Marecchia”;

secondo quanto riportato nell'elaborato grafico “*Planimetria generale aree di demanio idrico DIANA*” datato dicembre 2016, allegato quale parte integrante del presente atto;

Articolo 2
DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2023.

Articolo 3
CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €. 125,00 (Euro centoventicinque/00) per ogni anno di durata della concessione.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4
OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il Concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. Il Concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
4. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. L'Amministrazione concedente resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
6. Il Concessionario, nell'esercizio della concessione, non dovrà in alcun modo interferire né arrecare pregiudizio all'uso dell'area del demanio idrico concessa al Sig. Cedrini Luigi con atto della Regione Emilia Romagna n. 4183 del 31/03/2014 (procedimento RN12T0038);
7. Il Concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli

ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare;

8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
9. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14/04/2004 n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. il mancato pagamento di due annualità del canone;
4. la sub-concessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il Concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A) Considerato che l'area ricade all'interno di **un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000** (area SIC-ZPS cod. IT4090005 "Marecchia a Ponte Messa" e SIC-ZPS cod. IT4090006 "Versanti occidentali del monte Carpegna, torrente Messa e Poggio del Miratoio"), qualora si renda necessario eseguire lavori e/o interventi non ricompresi fra quelli indicati nella tabella "E" allegata alla D.G.R. n. 1191/2007, dovrà essere richiesta dal Concessionario la valutazione e/o pre-valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 7/2004 secondo le

modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. sopra citata. Dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni dettate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità della Romagna:

- 1. La concessione dei terreni demaniali relativi a torrenti, fossi e rii del reticolo minore, nella misura prevista dalla normativa vigente (10% del territorio complessivo dell'AFV) non solo, non incida negativamente su habitat e specie di importanza comunitaria presenti nel SIC-ZPS IT4090005 e nel SIC-ZPS 4090006, ma possa favorire la gestione complessiva degli habitat delle due AAFV e delle specie di interesse gestionale e conservazionistico presenti e che quindi, possa essere autorizzata senza procedere con la successiva fase 2 del procedimento di valutazione di incidenza. Alla luce degli esiti del sopralluogo effettuato, viene confermata l'importanza del reticolo idrografico minore delle due Aziende faunistiche venatorie Diana e Diana 1, per le popolazioni ittiche (verificata la presenza di almeno tre specie di importanza comunitaria (*Barbus plebejus*, *Barbus meridionalis* e *Leuciscus souffia*) ma soprattutto per il ruolo determinante all'interno dell'ecosistema forestale e per il fondamentale sostentamento idrico dei popolamenti di mammiferi, mesomammiferi e uccelli di interesse gestionale e conservazionistico.*
- 2. Il concessionario effettuerà il monitoraggio e la sorveglianza dello scorrimento dei flussi idrici nel reticolo idrografico in concessione e, in caso di occlusione o rallentamento, interverrà per ristabilirne l'officiosità.*
- 3. Il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente al rispetto delle Misure Generali di Conservazione dei Siti di Rete Natura 2000, valide su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna e approvate con Deliberazione G.R. n. 1419 del 7 ottobre 2013 "Misure Generali di Conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS) B.U.R. n. 303 del 17.10.2013 e visionabili al sito: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/consultazione/normativa/norme-rer/misure-conservazione-piani-gestione>; e alle Misure Specifiche di Conservazione valide per ciascun Sito Natura 2000 e approvate con Deliberazione di G.R. n.742 del 23 maggio 2016 e successive e visionabili al sito: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/strumenti-di-gestione/misure-specifiche-di-conservazione-piani-di-gestione/elenco-documenti-approvati-per-sito-misure-specifiche-di-conservazione>.*
- 4. Le eventuali violazioni sono soggette alle sanzioni previste dalle L.L.R.R. n. 6/2005 e 4/2007 e dal Decreto Legislativo n. 121/2011.*

B) La concessione, inoltre, è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con determinazione dirigenziale n. 2244 del 24/07/2017 di seguito integralmente riportate:

- 1. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti;*
- 2. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
- 3. È fatto divieto di effettuare scavi, tombinamenti e tombamenti, porre in essere recinzioni, fabbricati e ricoveri anche provvisori ed amovibili senza specifica autorizzazione;*

4. *Il Concessionario si deve fare carico della salvaguardia del buon regime idraulico dei corsi d'acqua in questione, la conservazione dei beni concessi e le conseguenti manutenzioni nel rispetto di quanto stabilito al capo VII – Polizia delle acque pubbliche del R.D. n. 523/1904 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, nonché di tutte le azioni per la salvaguardia dei frequentatori delle aree demaniali in concessione, adottando tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori delle aree concesse;*
5. *In considerazione del fatto che le aree demaniali in questione costituiscono, nella quasi totalità dei casi, l'alveo dei corsi d'acqua e le fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, il concessionario dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale in sinergia con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena; detta procedura dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Richiedente. In particolare la procedura dovrà attivarsi in caso di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del Richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito www.arpae.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.*
6. *Il Servizio scrivente resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.”.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.